



Comune di Belvì  
Assessorato alle Attività Produttive  
**PROGETTO "AIUTI DE MINIMIS – CREIAMO IMPRESA INSIEME"**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 8/2011**

**OGGETTO: REGOLAMENTO-DIRETTIVE PER FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE IN  
REGIME DE MINIMIS.**

Art. 1 - Premesse di carattere generale.

Il Comune di Belvì, con il Progetto "Aiuti de minimis – Creiamo impresa insieme" intende favorire, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, la creazione di nuove imprese e/o il ricambio generazionale delle imprese esistenti, incentivando la nascita di nuovi posti di lavoro nel territorio comunale di Belvì. I beneficiari esclusivi saranno le nuove imprese, privilegiando le iniziative non presenti nel territorio comunale, il ricambio generazionale, la localizzazione della nuova impresa nel centro storico e il recupero di edifici già esistenti.

Saranno finanziabili i contributi de minimis solo a favore di nuove imprese. Sono da intendersi nuove imprese quelle costituite a far data dall'01.01.2011;

Le agevolazioni saranno erogate con procedura a bando pubblico (art. 5 D. Lgs. 31 marzo 198, n.123), sulla base di una specifica valutazione della proposta imprenditoriale, formalizzata in una graduatoria di merito.

Le risorse complessive messe a bando risultano pari a € 50.000,00, e verranno erogati cinque bonus per la creazione di impresa pari a € 10.000,00 ciascuno. Se il numero delle domande risulterà inferiore a cinque, i bonus residui potranno essere successivamente resi disponibili per effettuare una campagna pubblicitaria e di informazione al pubblico a favore delle neoimprese.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Sono agevolabili esclusivamente le iniziative svolte nelle seguenti forme:

- ditta individuale;
- società di persone;
- società di capitali;
- cooperative.

I soggetti dovranno impegnarsi a realizzare un'iniziativa imprenditoriale nelle forme predette con sede legale ed operativa nel territorio del Comune di Belvì da svilupparsi attraverso imprese di nuova costituzione.

Per poter accedere alle agevolazioni i soggetti proponenti beneficiari devono possedere i requisiti di piccola o media impresa (PMI) secondo i parametri fissati dalla Comunità Europea.

Art. 3 - Settori di intervento

In base al nuovo **REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)** sulle agevolazioni concesse in regime "de minimis", risultano escluse dai benefici del presente regolamento le iniziative imprenditoriali e/o beni di investimento rientranti nelle categorie sotto elencate:

- a) pesca e acquacoltura (Reg. CE n. 104/2000 del Consiglio);
- b) produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'articolo 32 e all'allegato I del Trattato CE;
- c) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato CE,

nei casi seguenti:

- c1) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- c2) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) attività condizionate all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) settore carboniero (Reg. CE n. 1407/2002);
- g) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) imprese in difficoltà (vedi GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
- b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

La verifica della rispondenza del ramo di attività indicato, rispetto alla suddetta classificazione (e quindi l'eventuale inammissibilità della proposta presentata), riguarderà in primo luogo l'attività prevalente che emerge dal piano d'impresa e dal programma d'investimento allegati all'istanza, e non il generico oggetto sociale dell'impresa.

Considerate le esclusioni di cui sopra e sulla base degli orientamenti di sviluppo della base produttiva locale, i settori di intervento per l'esame delle iniziative da ammettere ai benefici delle presenti direttive sono:

- a) Artigianato
- b) Commercio;
- b) Servizi

L'attribuzione del punteggio alle attività riconducibili ai settori sopra indicati è riportata nell' Art. 11 - Attribuzione del punteggio.

Ai fini della determinazione dei settori ammissibili si precisa quanto segue:

Artigianato: le attività artigianali dovranno essere realizzate da soggetti iscritti (o che si iscriveranno) nell'Albo delle imprese artigiane della C.C.I.A.A.

Servizi: sono ammesse tutte le attività facenti riferimento al settore dei servizi.

#### Art. 4 - Agevolazioni finanziarie.

L'agevolazione concedibile è costituita da un contributo, a fondo perduto, sino ad un massimo del 100% del programma di spese ammesso a contributo, con un limite massimo di € 10.000,00 (euro diecimila/00).

Le agevolazioni suddetta viene riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»). Pertanto, l'importo massimo concedibile potrà essere assegnato soltanto a coloro i quali dimostrino che l'agevolazione richiesta, sommata agli eventuali ulteriori aiuti ricevuti, nell'ultimo triennio (nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi

precedenti), in regime "de minimis", non eccedano complessivamente l'importo di € 200.000,00 , che si riduce a € 100.000,00 per le attività del comparto del trasporto merci conto terzi. Nel caso di società, il rispetto del limite predetto avverrà considerando la situazione dei singoli soci, attraverso le rispettive autocertificazioni di cui all'allegato 5.

#### Art. 5 - Spese ammissibili.

Il contributo finanziario riguarda la copertura delle seguenti tipologie di spese:

1. costituzione formale dell'impresa;
2. consulenza per l'elaborazione del Business Plan, elaborato sulla base del modello allegato (allegato 2);
3. studio e realizzazione di materiale promozionale e campagne di comunicazione/marketing;
4. macchinari, impianti ed attrezzature varie, funzionali alla tipologia dell'iniziativa imprenditoriale proposta, purché nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;
5. programmi informatici (sito web e/o portale inclusi);
6. spese per la ristrutturazione dei locali dove si andrà ad ubicare la nuova iniziativa, spese per realizzazione degli impianti e/o adeguamento dei locali alle normative sanitarie, igieniche e per la sicurezza sul lavoro. Tali spese possono essere ammesse entro un importo massimo del 30% dell'investimento complessivo proposto;
7. spese relative alla locazione dell'immobile adibito all'attività di impresa per il primo anno di attività, stimate nel business plan, nel limite massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00);
8. spese relative alla fidejussione bancaria o assicurativa, a copertura di un importo pari al contributo concesso, per cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento;
9. spese relative alla copertura assicurativa dei beni finanziati, contro danni per furto e incendio, per la durata complessiva di tre anni, fino al limite massimo di € 2.000,00 (euro duemila/00).

Tutte le spese sono ammissibili e finanziabili al netto di IVA.

Si precisa che le spese di cui ai punti 4 e 5, ed ogni altro eventuale bene mobile oggetto di finanziamento, dovranno:

- essere nuovi di fabbrica;
- essere effettuate per l'acquisto a titolo di proprietà;
- risultare dal programma di spese proposto nel business plan, secondo lo schema predefinito di cui all'allegato 2;
- essere attestate da idonei documenti di spesa.

Le spese proposte nel piano degli investimenti, dovranno comunque essere sostenute interamente dal proponente , pena la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme già erogate.

#### Art. 6 - Spese non ammissibili.

Non saranno considerate ammissibili le seguenti spese:

- per l'acquisto di terreni e fabbricati;
- per l'acquisto di mezzi di trasporto targati soggetti a immatricolazione;

#### Art. 7 - Cause di esclusione.

Si precisa che sono da considerarsi cause insanabili di esclusione:

1. l'invio dell'istanza oltre i termini di scadenza previsti dal bando (farà a tal fine fede la data del timbro postale);
2. la mancanza o incompletezza sostanziale degli allegati;
3. la localizzazione dell'intervento (sede operativa e legale) al di fuori del territorio comunale;
4. l'aver usufruito nell'ultimo triennio di forme di agevolazione in regime "de minimis" che, cumulate al contributo richiesto col Regolamento, eccedano le soglie previste dal Reg. CE n. 1998/2006. pari € 100.000.00 nel caso di impresa operante nel comparto dei trasporti merci conto terzi e a € 200.000.00 nei restanti casi.
5. L'aver usufruito di contributi ex legge 37/1998 dal Comune di Belvì.

#### Art. 8 - Procedure per l'istruttoria e la formazione delle Graduatorie.

Ai fini della formazione delle Graduatorie, sulla base delle domande pervenute, si accerterà:

- a) il possesso dei requisiti formali (completezza, pertinenza e conformità di tutta la documentazione richiesta), dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalle presenti Direttive per l'accesso ai contributi.
- b) la validità tecnico-economica dell'iniziativa imprenditoriale, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma di spese;
- e) la pertinenza e la congruità delle spese previste nella domanda, sia rispetto al piano di sviluppo proposto, sia con riferimento ai parametri di mercato per le medesime spese;
- d) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori per l'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 11 successivo.

La Commissione tecnica di valutazione, prima di procedere alla valutazione dei progetti imprenditoriali, verificherà il possesso dei requisiti formali di ammissibilità delle domande e, nel caso in cui si presentassero dei vizi formali, si provvederà per il tramite degli uffici comunali a convocare gli interessati per sanare tali vizi.

Resta inteso che non potranno in tutti i casi essere sanati aspetti afferenti il merito del progetto imprenditoriale.

Inoltre la Commissione di valutazione si riserva la facoltà di effettuare indagini specifiche al fine di verificare la congruità dei prezzi riguardanti i preventivi ed i contratti d'acquisto dei beni strumentali oggetto degli investimenti sorretti dal contributo.

L'assenza o l'inadeguatezza dei preventivi a sostegno delle spese di investimento sarà causa di penalizzazione nella fase di valutazione della bontà del progetto imprenditoriale.

#### Art. 9 - Attribuzione del punteggio.

Per la definizione delle Graduatorie saranno riconosciuti, a ciascuna domanda ritenuta ammissibile a contributo, fino a 100 (cento) punti, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- A) Progetto imprenditoriale fino a 25 punti
- B) Settore di intervento fino a 20 punti
- C) Localizzazione dell'iniziativa fino a 20 punti
- D) Originalità dell'iniziativa fino a 35 punti

Totale massimo = 100 punti

L'assegnazione dei punteggi avverrà sulla base dei seguenti criteri:

##### A) Progetto imprenditoriale:

- contenuto innovativo del progetto imprenditoriale, con particolare riferimento al ricambio generazionale ed alla eco sostenibilità ambientale: 25 punti.

##### B) Settore di intervento (così come descritto nell'art. 3)

###### 1) Artigianale:

- Produzioni tipiche dell'Artigianato artistico, tra cui sartorie, pelletterie, creazioni in pietra, in vetro, in legno: 20 punti
- Altre attività artigianali, tra cui Agroalimentare: 10 punti

###### 2) Servizi:

- Terziario avanzato tra cui Servizi alla persona (es. Barbiere – Parrucchiere, Centro per il benessere fisico, lavanderie, tintorie; ) : 20 punti
- Altri Attività di Servizi: tra cui consulenza alle persone e alle imprese: 10 punti

##### C) Localizzazione dell'iniziativa

Sulla base della localizzazione dell'iniziativa imprenditoriale:

- nel centro storico e recuperando edifici già esistenti: punti 20;
- all'interno del centro storico senza il recupero di edifici esistenti: 15

- al di fuori del centro storico ma recuperando edifici già esistenti: 5
- al di fuori del centro storico senza il recupero di edifici esistenti: 0 punti;

D) Originalità dell'iniziativa:

- attività ancora non presenti nel territorio comunale: 35 punti;
- attività già presenti: 15 punti

Ai fini dell'attribuzione dei parametri di valutazione costituisce requisito essenziale il livello di approfondimento nella descrizione del progetto, in particolare del Business plan (allegato 2), dal quale, a tal fine, dovranno necessariamente desumersi, a pena della non valutabile complessiva, tutti gli aspetti dell'iniziativa imprenditoriale, compresi i parametri per l'attribuzione del punteggio da indicarsi nell'apposito allegato 6.

Art. 10 - Pubblicazione della graduatoria

La Graduatoria provvisoria, elaborata da un'apposita Commissione Tecnica di valutazione, nominata dal Responsabile del Settore amministrativo del Comune di Belvì, saranno approvate con determinazione del responsabile e contestualmente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Belvì. La pubblicazione all'Albo pretorio equivarrà a notifica ai partecipanti.

Pubblicazione della graduatoria provvisoria avverrà, inderogabilmente, entro e non oltre novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.

Nel caso in cui due o più iniziative riportino parità di punteggio, la priorità verrà riconosciuta all'iniziativa che crei un maggior numero di posti di lavoro, oppure, laddove non sia possibile stabilire la priorità sopra indicata, all'iniziativa che avrà presentato per prima la domanda di accesso all'agevolazione.

Art. 11 – Commissione di Valutazione.

La Commissione di valutazione sarà composta dai seguenti tre membri: Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Belvì – presidente; dal Responsabile Ufficio SUAP del Comune di Belvì - membro effettivo e da un impiegato del Comune con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 12 - Ricorsi

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della Graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio del Comune di Belvì, potrà essere proposto ricorso avverso le decisioni della Commissione tecnica di Valutazione.

Dal ricorso, redatto in forma scritta, dovranno emergere le cause di contestazione della Graduatoria e lo stesso dovrà essere inoltrato, entro i suddetti termini (farà fede la data del timbro postale), mediante raccomandata A/R al Comune di Belvì, Viale Kennedy.

Esaurita la fase istruttoria dei ricorsi da parte della commissione, che non potrà protrarsi oltreventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione degli stessi (trenta giorno dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria), il Responsabile del servizio procederà con provvedimento motivato ed approverà la graduatoria definitiva, che verrà pubblicata all'albo pretorio.

Art. 13 - Modalità di erogazione.

L'erogazione del contributo sarà inderogabilmente subordinata alla dimostrazione, a carico del proponente, del possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l'avvio e conduzione dell'attività (età inferiore o pari a 40 anni, abilitazioni, iscrizioni ad albi e/o ruoli, autorizzazioni amministrative, nulla osta, licenze ecc.), nonché al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e/o dichiarato dal proponente ai fini dell'attribuzione del punteggio.

L'agevolazione viene concessa a seguito di stipula di apposito contratto di finanziamento, tra l'Amministrazione Comunale ed il beneficiario del contributo, ed è erogata in n. 2 (due) quote, la prima pari al 70% del contributo assegnato, la seconda quota, a saldo, pari al 30% del contributo assegnato.

Ai fini dell'ottenimento del contributo, nei termini di seguito esposti, il beneficiario entro due mesi (60 giorni) dalla data di stipula del contratto, dovrà

- dimostrare di aver avviato il progetto mediante presentazione di un Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e di un Certificato di attribuzione della Partita IVA, nonché copia dell'atto costitutivo e dello statuto per le fattispecie di PMI soggette all'obbligo;
- attestare la piena disponibilità dell'immobile nel quale viene realizzato il programma di investimenti, attraverso atti e/o contratti registrati e/o trascritti, ove previsto.
- presentare per la prima erogazione, da richiedere entro sei mesi dalla stipula del contratto tramite richiesta della prima tranche, il rendiconto della spesa, corredato da fatture quietanzate, polizza fidejussoria a copertura dell'intero contributo assegnato (di cui al successivo Art. 16 punto 1), certificato camerale comprovante l'iscrizione al Registro delle imprese e l'attribuzione del Codice attività (CodiceATECO) dichiarato in domanda (es. artigianato, servizi,);
- presentare per la seconda erogazione, da richiedere entro tredici mesi dalla stipula del contratto tramite richiesta della seconda tranche, documentazione finale di spesa dalla quale risulti l'effettivo completamento del programma previsto nonché il pagamento dei primi contributi previdenziali ed assistenziali (DURC).

Al fine di assicurarne la tracciabilità, tutti i pagamenti effettuati dai beneficiari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o assegno bancario e, copia dello stesso, unitamente a copia dell'estratto conto bancario da cui risulti l'addebito, che dovrà essere presentato con la relativa documentazione di spesa.

Per quanto riguarda gli adempimenti e le modalità operative previste per il monitoraggio, si prevede un apposito allegato al contratto nel quale saranno precisati i relativi contenuti.

Si precisa che l'ottenimento delle agevolazioni, sarà subordinato alla presentazione della documentazione relativa alla costituzione formale dell'impresa, entro e non oltre due mesi dalla stipula del contratto di finanziamento con l'Amministrazione comunale.

Art. 14 - Obblighi a carico dei beneficiari del contributo.

E' fatto obbligo al soggetto beneficiario del contributo di:

1. presentare una fideiussione bancaria o di primaria compagnia di assicurazioni, di importo pari al contributo concesso maggiorato del 5%, escutibile a prima richiesta dall'Amministrazione Comunale, sottoscritta dal beneficiario con firma autenticata. Tale garanzia, da presentare contestualmente alla richiesta della prima erogazione dei contributi, consentirà all'Amministrazione Comunale di recuperare le somme erogate in tutti i casi in cui l'utilizzo delle stesse risulti difforme dal progetto imprenditoriale e/o dalle prescrizioni delle presenti Direttive. La garanzia fidejussoria dovrà garantire l'Amministrazione Comunale per un periodo di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento e verrà svincolata automaticamente alla scadenza, dopo che l'Amministrazione avrà verificato il rispetto di tutti gli impegni assunti, con particolare riferimento agli aspetti occupazionali, di ubicazione dell'iniziativa e di settore di attività.
- 2 stipulare una copertura assicurativa dei beni oggetto di finanziamento, contro danni per furto e incendio, per la durata complessiva di 3 anni;
3. attestare, entro 60 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento, la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti, attraverso atti e/o contratti registrati e/o trascritti, ove previsto;
4. insediare la sede legale ed operativa nel territorio del Comune di Belvì per almeno cinque anni;
5. rispettare le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro;
6. rispettare le condizioni minime retributive, previdenziali e assicurative previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti;
7. utilizzare i beni materiali ed immateriali, ammessi al finanziamento esclusivamente per l'attività produttiva finanziata. Tale vincolo permane per la durata di cinque anni, fatti salvi i casi di obsolescenza, distruzione, perdita involontaria;
8. favorire l'attività ispettiva da parte dell'amministrazione comunale o di suoi incaricati, presso le sedi d'esercizio dell'impresa al fine di effettuare un monitoraggio dell'attività svolta con l'utilizzo dei beni materiali e immateriali ammessi a contributo;

9. impegnarsi ad affiggere, presso i locali nei quali si svolge l'attività, e in particolare nelle parti accessibili al pubblico una targa, il cui modello verrà messo a disposizione dall'Ufficio Tecnico, dalla quale si evincerà che l'iniziativa è stata realizzata con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Belvì nell'ambito del progetto " Contributi de minimis – Creiamo impresa insieme";

Art. 15 - Revoca delle agevolazioni e decadenza.

L'Amministrazione comunale potrà revocare la concessione del contributo e richiedere la restituzione delle somme già erogate, qualora si verificano i seguenti casi:

a) per i beni ed i servizi del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) vengano distolte, in qualsiasi forma, dall'uso previsto, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali la cui acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima dei cinque anni dalla data di firma del contratto finale dell'agevolazione;

c) non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

d) il progetto non venga avviato entro due mesi dalla stipula del contratto (articolo 15);

e) la prima tranche di finanziamento non venga richiesta entro cinque mesi dalla stipula del contratto (articolo 14);

f) il programma di spese non venga ultimato entro 12 mesi dalla stipula del contratto (articolo 15) ovvero qualora, durante il monitoraggio, emerga l'inerzia del beneficiario, da ritenersi verificata nell'ipotesi in cui, entro 30 giorni dal ricevimento di esplicita comunicazione formale dell'Amministrazione comunale, il beneficiario non fornisca le informazioni e/o i documenti richiesti;

g) nei cinque anni successivi alla stipula del contratto, venga modificata l'attività prevalente, in modo tale da qualificarla come attività non riconducibile a quelle ammesse dalle presenti Direttive. Inoltre, in caso di mancata (ed ingiustificata) presentazione del beneficiario, nel giorno formalmente comunicato dall'Amministrazione comunale, per la stipula del contratto di finanziamento, lo stesso si riterrà rinunciatario e decadrà dal beneficio accordato.

Non è ammesso, inoltre, che il beneficiario, già titolare, in altro Comune, di attività identica a quella per la quale ottenga il contributo proceda, decorsi i cinque anni, alla cessazione dell'attività finanziata trasferendo l'attività nell'altro Comune, senza preventiva autorizzazione formale del Comune di Belvì.

Il contratto si intenderà inoltre revocato in tutti gli altri casi, non contemplati dalle presenti Direttive, in cui l'Amministrazione comunale riscontri una grave violazione della normativa comunale, regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 16 - Controlli ed ispezioni.

L'Amministrazione comunale, entro 5 anni dalla stipula del contratto di finanziamento, può disporre controlli ed ispezioni sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime.

Art. 17 - Monitoraggio

L'Amministrazione Comunale assicurerà, per un periodo di cinque anni successivi alla stipula del contratto di finanziamento, un'attività di puntuale monitoraggio sulle iniziative finanziate, direttamente o tramite soggetti incaricati. Il monitoraggio avrà lo scopo di accertare la corretta esecuzione del programma di spese, il pagamento delle opere realizzate, il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma, soprattutto con riferimento agli aspetti che hanno determinato l'ottenimento del punteggio utile per l'accesso ai benefici.

Durante il monitoraggio l'Amministrazione Comunale avrà diritto di verificare ed avere copia di tutti i libri contabili, sociali e non, e tutti i documenti ritenuti necessari ai fini della verifica del rispetto degli adempimenti correlati all'erogazione del contributo.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 30.06.2003, n° 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo, facendo presente che i dati forniti e raccolti in occasione del bando di concorso verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del bando;
- conservati presso il Servizio Amministrativo del Comune di Belvì;

Il Responsabile e l'incaricato del trattamento è: Rag. Mario Onano .

Le modalità del trattamento dei dati avverranno nel rispetto delle regole imposte dal D.Lgs 30.06.2003, n° 196.

La modulistica per la partecipazione al bando sarà disponibile presso:

- Ufficio Protocollo – Comune di Belvì; Ufficio Ragioneria.

Inoltre la documentazione sarà disponibile anche in formato elettronico nel seguente sito Internet del Comune di Belvì, da cui potrà essere scaricata per la successiva compilazione.